Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n. 8221

Svolgimento del processo

1. La Corte dâ??appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto lâ??azione revocatoria ordinaria proposta da (*omissis*) contro (*omissis*) e (*omissis*) per la conservazione della garanzia patrimoniale del credito in suo favore giudizialmente accertato nei confronti di (*omissis*) (per la restituzione di canoni locativi versati in eccedenza al dovuto), in relazione allâ??atto â?? stipulato per atto pubblico in data (*omissis*) e trascritto presso la Conservatoria dei (*omissis*) di Napoli in data (*omissis*) â?? con il quale questâ??ultimo aveva donato un appartamento alla figlia (*omissis*).

Ha infatti ritenuto prescritta lâ??azione, sul rilievo che il relativo termine quinquennale (art. 2903 c.c.) andasse fatto decorrere non dalla data della trascrizione dellâ??atto dispositivo (come ritenuto dal primo giudice in conformitÃ, a principio affermato da Cass. n. 11815 del 2014) bensì dalla data di stipula dellâ??atto revocando, nella specie collocantesi oltre cinque anni prima dalla notifica dellâ??atto introduttivo del giudizio (2/2/2011).

Secondo i giudici partenopei, infatti, â??il richiamo della disciplina della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili operato dalla Suprema Corte trascura che lâ??intero sistema della pubblicità immobiliare mira â?? come dimostra lâ??art. 2644 c.c., â??Effetti della trascrizioneâ?• â?? a regolare i conflitti non tra le parti degli atti enunciati nellâ??art. 2643 c.c., ed i creditori di una o più di esse, bensì tra quelle stesse parti ed i â??terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

â??Del primo conflitto si occupano, invece, gli artt. 2913 e 2914 c.c., (in tema di â??effetti del pignoramentoâ?•), stabilendo che gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in danno dei creditori pignoranti, e ciò persino quando siano anteriori al pignoramento ma siano stati trascritti dopo di esso (art. 2914 c.c., comma 1, n. 1).

- â?? A principi analoghi si adegua la disciplina del conflitto tra i creditori che, privi del titolo esecutivo e, dunque, non pignoranti, abbiano conseguito il sequestro conservativo dei beni immobili del loro debitore (cfr. artt. 671 e 679 c.p.c.)â?• (sentenza impugnata, pagg. 9-10).
- **2**. Avverso tale sentenza (*omissis*) propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste M.F., depositando controricorso.

Lâ??altra intimata, già contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, non svolge diverse nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dellâ??art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che Ã" stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dellâ??adunanza della Corte.

Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Motivi della decisione

1. Con lâ??unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione degli artt. 2903 e 2935 c.c., nonchÃ" â??omesso esame di un fatto decisivo e controversoâ?•.

Rileva, in sintesi, che la regola di giudizio applicata nella sentenza impugnata, in punto di decorrenza della prescrizione, si pone in ingiustificato contrasto con il principio costantemente accolto dalla giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) (confermato anche da pronunce successive a quella considerata dalla corte di merito) e \(\frac{a}{2}\) verrebbe a scardinare il disposto dell\(\frac{a}{2}\) ? art. 2935 c.c., che costituisce un cardine di civilt\(\tilde{A}\) giuridica\(\frac{a}{2}\) , sortendo l\(\frac{a}{2}\) ? effetto di consentire il decorso della prescrizione anche nei casi in cui il creditore non sia oggettivamente in grado di conoscere il compimento dell\(\frac{a}{2}\) ? atto dispositivo.

2. La censura Ã" fondata.

Al riguardo, ritiene il Collegio di dover dare continuità allâ??indirizzo ormai stabilizzatosi con le più recenti pronunce di questa Corte sul tema â?? con le quali deve ritenersi definitivamente superato il risalente orientamento di cui sono espressione i precedenti richiamati nel controricorso (Cass. n. 3379 del 2007; Cass. n. 18607 del 2003; Cass. n. 1635 del 1998; Cass. n. 5071 del 1997) â?? ai sensi del quale la disposizione dellâ??art. 2903 c.c., che specificamente disciplina la prescrizione dellâ??azione revocatoria, devâ??essere interpretata alla luce delle disposizioni generali in tema di prescrizione e, in particolare, della norma contenuta nellâ??art. 2935 c.c., secondo la quale essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. Cass. n. 11758 del 15/05/2018; Cass. n. 30964 del 27/12/2017; Cass. n. 28746 del 30/11/2017; Cass. n. 5618 del 07/03/2017; Cass. n. 5033 del 28/02/2017; Cass. n. 5889 del 24/03/2016; Cass. n. 11815 del 27/05/2014; Cass. n. 1210 del 19/01/2007).

Il presupposto dellà??istituto della prescrizione deve, infatti, identificarsi nellà??inerzia del titolare nellà??esercizio del diritto per il tempo determinato dalla legge (cfr. là??art. 2934 c.c.), sicchÃ" non Ã" configurabile siffatto stato se non dal momento in cui il titolare sia edotto, in modo idoneo, del diritto che Ã" in suo potere esercitare.

Si tratta di procedere a una??operazione ermeneutica già compiuta in altri settori della??ordinamento, o in altri istituti dello stesso codice civile, rispetto ai quali sono dettate

specifiche norme prescrizionali. In particolare, varrà richiamare il caso della prescrizione breve prevista dallâ??art. 2947 c.c., per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che la disposizione fa compiere in cinque anni â??dal giorno in cui il fatto si Ã" verificatoâ?•, in relazione al quale sono state rilevate ipotesi (dette di danno lungolatente) in cui il momento dellâ??inflizione del danno ad opera del danneggiante e il momento della sua percezione da parte del danneggiato non coincidono, ma tra loro si verifica uno stacco temporale.

In tali ipotesi, in forza del coordinamento con la disposizione dellâ??art. 2935 c.c., si Ã" stabilito che la prescrizione cominci a decorrere da quando il titolare del diritto al risarcimento sia adeguatamente informato, non solo dellâ??esistenza del danno, ma anche dellâ??attribuibilità ad esso del carattere dellâ??ingiustizia (cfr. Cass. da ultimo Cass. n. 14140 del 04/06/2018, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo).

Con riguardo al caso in esame, Ã" possibile conseguentemente affermare che la disposizione dellâ??art. 2903 c.c., là dove stabilisce che lâ??azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dellâ??atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui allâ??art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dellâ??atto Ã" stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e lâ??inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Eccentrico si appalesa, rispetto al descritto fondamento dellâ??istituto della prescrizione, il riferimento utilizzato in sentenza alle norme che assegnano alla trascrizione il compito di regolare il conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore (art. 2644, in relazione agli atti assoggetti a trascrizione elencati nellâ??art. 2643 c.c.) ovvero quello di regolare il conflitto tra creditore pignorante (o sequestrante) e terzo acquirente (artt. 2913 e 2914 c.c.). Il fatto che il codice assegni alla trascrizione detto ruolo e ad esso ricolleghi lâ??effetto di inopponibilità degli atti soggetti a trascrizione rispetto ai creditori o aventi causa che abbiano anteriormente trascritto, non vale certo ad escludere che possa alla trascrizione guardarsi anche ad altri effetti, quali quelli in discorso, in relazione alla sua natura di atto di per sÃ" deputato e idoneo a dare pubblicità a terzi.

Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto di donazione di immobile, erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che la prescrizione dell \hat{a} ??azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne \tilde{A} " stata data pubblicit \tilde{A} mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo viceversa proprio quest \hat{a} ??ultimo il giorno in cui l \hat{a} ??atto diviene opponibile ai terzi.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con il conseguente rinvio alla Corte dâ??appello di Napoli, cui \tilde{A} " rimesso di decidere uniformandosi al ricordato principio di diritto, oltre che di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} .

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Campi meta

Massima: In tema di azione revocatoria ordinaria, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2903 c.c. non decorre dalla data di stipula dell'atto dispositivo, bens $\tilde{A} \neg$ dal giorno in cui lo stesso \tilde{A} " stato reso pubblico ai terzi. Tale interpretazione \tilde{A} " conforme all'art. 2935 c.c., che stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto pu \tilde{A}^2 essere fatto valere, presupponendo un'adeguata conoscenza o conoscibilit \tilde{A} dell'atto da parte del titolare del diritto. Nel caso di donazione di beni immobili, il momento dal quale decorre la prescrizione \tilde{A} ", dunque, quello della trascrizione dell'atto nei registri immobiliari, in quanto atto idoneo a dare pubblicit \tilde{A} ai terzi e a rendere l'atto opponibile. Supporto Alla Lettura:

Azione revocatoria

Lâ??azione revocatoria Ã" un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dellâ??azione surrogatoria, il cui esito Ã" a favore di tutti i creditori, lâ??azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. Lâ??atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso Ã" inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dellâ??atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dellâ??atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente lâ??azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.